

Le parti, in materia, sono, a mano a mano, aperte sulle  
 C.F.V. - l'elenco viene - M.P.O.A., dato allo,  
 ordine al Comune di Pavia di fornire informazioni  
 riguardanti le spese ~~per~~ complete, convenevoli,  
 il peso unitario di ogni, il peso medio base,  
 il peso completo di tutti, e per: gli albi  
 che costituiscono il patrimonio di ip. Morant su  
 citati 17 e 23, in compenso quello dell'attore  
 Falke Bruno. Rinnova per il ~~oggetto di C.F.V.~~  
 il proprio all'ordine del 19.10.2001 -



M.P.O.A.

Volente del 19.10.2001 -

E' present e l'avn. De Cesaris per l'attore Falke

Biume - È presente anche il z.p. Bruno Falke di  
Genova - L'av. De Casini depositò lettere inviate  
al Comune in data 17.9.2001, contenente alcune  
critiche e richieste di chiarimenti al Comune -  
Chiede che il P.D.P. con interpretazione delle richieste  
formulate nelle proprie corrispondenze, invia  
i chiarimenti più pertinenti nelle lettere. Segnala  
anche due, un i macroscopici errori e le incon-  
sistenze contenute nelle planimetrie autorizzate  
rilasciate dal Comune, le autorizzazioni presentate  
de tali Errori sono del tutto inattuabili; chiede  
e quindi, che il Comune solleciti le C.P.U. di  
fornire un foglio firmato a campione. È presente  
inoltre l'av. Angelo Casini la quale  
richiede se presente che si è costituita  
in sostituzione dell'av. Sereno Girolami,  
recattamente scomparso, procuratore delle  
convenute Biume s.u.c., con comprese  
di costituzione e risposte depositate in  
cancellerie il data 11 Ottobre 2001.  
L'av. Casini, a questo punto, se  
presente che in ordine alle autorizzazioni  
depositate dal Comune di Grosseto il  
5 settembre u.s. la BIEMME s.u.c.,  
a nome di questo stesso procuratore ha



segreteria verbale vol. 15/10/01

Cause civili  
memoriale de  
Falco Bruno  
c/  
BIETHE S.U.C.  
R.G. 1448/94


inviato lettera rec. A/R del 10/10/2001

al Comune stesso (Lettera di poste  
matrice si produce in copia) con la  
quale si è espressamente contestato  
il prezzo indicato come unitario di  
cessione dell'immobile de pro, in  
quanto quello indicato dal Comune  
non tiene conto dell'aggiornamento  
disposto dalla legge e richiamato  
dall'art. 9 della Convenzione - Di più  
il prezzo era già stato determinato  
dallo stesso Ente, aggiornato, con  
le note del 21-01-00, n. 6319 di protocollo.  
È presente, inoltre, il C.T.U. ing. Cecianini  
il quale in primo luogo ritiene che  
non aver ricevuto comunicazione e  
copia del documento depositato dal  
Comune di Grosseto in data 5/9/01;  
in secondo luogo dichiara di essere  
pronto a proseguire e completare l'incarico,  
pur dovendo constatare che le parti  
hanno nuovamente richiesto precisazioni  
e chiarimenti sulla citata offerta  
del Comune, <sup>e per</sup> tale circostanza chiede  
che il G.O.A. voglia fornirgli

istanzioni e dichiarazioni in merito  
con conseguente proroga del termine  
per il deposito delle relazioni peritali  
L'art. 16 bis, in merito a quanto detto dal C.P.U.,  
ovvero che le cert. lavorative presentate dal Comune non  
possono essere valutate, al P.I.V., tra standard di riferimento  
culturale dei privati, in cui il Comune stesso non è  
parte; l'intento d'altra parte, i certificati emessi  
e le cert. in corso di emessa: parte in essere  
dal Comune fu dalle prime cert. lavorative, relative  
che le stesse cert. lavorative non hanno neppure  
alcun valore ausiliario dell'opuscolo del P.I.V.,  
essendo del tutto inattuabili, certificate da amici  
e parenti e trattate da una sola fonte di "casi  
volgarmente" oltremontani, oltremontani, presentati  
al TAR presentati dal  
Fiduciaro. D'altra parte, che le cert. lavorative  
non vanno considerate emesse, il Comune oltre delle  
"cert. lavorative" emesse anche del fatto che l'ammontare  
non può essere sufficientemente rispetto all'  
durata del P.O.A., come rilevato sulle lettere  
inviolate da questo tribunale in data 17.9.2001  
del P.O.A.

dato atto, ordine al Comune di indire il  
deposito dell'attestazione richiesta per ordinanza





TRIBUNALE CIVILE E PENALE

in data 9.4.2001, facendo il deposito complessivo e/o convenzionale, il piano unitario di attuazione, il piano medio termico di ognuno dei edifici all'op. per ogni singola unita immobiliare che compendiano il fabbricato di via Notari n. civ. 17 e 23; concesso al Comune la somma di ff. 60 delle restituzioni delle parti abitative a cura di parte attive; questo l'atto amministrativo che non saranno tollerati ulteriori ritardi e oneri che potranno interessare, in tal caso, il Giudice Penale; concesso altresì ulteriori 60 ff. di spesa al C.P.V. rep. Comune; a carico del Comune stesso dal ff. al Comune; nonché ulteriori 30 ff. al C.P.V. verbale rep. Dannechelli. Rinvio a presento la causa all'udienza del giorno 6.5.2002.

M. L.O.A.

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Brossato, il 18 OTT. 2001

CANCELLIERE

